



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

DECADENZA E PRESCRIZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 13/12/2025, dep. il 29/1/2026, n. 1034/2026

Composizione

Pres. Montagna - Est. Cananzi

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 175 PRESCRIZIONE E DECADENZA

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione - Ragioni.

Massima

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 T.U.R., non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46/1999.

Rif. normativi

Art. 2946 c.c.

Art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973

Art. 76 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 78 del d.P.R. n. 131/1986

D.lgs. n. 46/1999

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 29/11/2023, n. 33154 (Rv. 669567-01) – CONF

Cass., Sez. 5, 20/12/2025, n. 33381 (Rv. 677278 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 6-5, 11/5/2018, n. 11555 (Rv. 648378-01) – CONF

Anno pubbl.

2026